REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 ottobre 2010, composta da:

Diana CALACIURA TRAINA Presidente f.f.

Aldo CARLESCHI Consigliere

Giovanni ZOTTA Consigliere

Riccardo PATUMI Referendario relatore

Giampiero PIZZICONI Referendario

Tiziano TESSARO Referendario

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2008"; ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2008, redatta dall'organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (Vi) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota datata 15/6/2010 prot. n. 4478, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune con riferimento ad alcuni aspetti della anzidetta relazione tra cui quelli riferiti alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge e al mancato rispetto del limite di spesa di personale;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota a firma del Sindaco del 7 luglio 2010 prot.n. 10617 (acquisita al prot. C.d.c. n.5097 del 12 luglio 2010);

Vista l'ordinanza presidenziale n.122/2010 del 22 ottobre 2010, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1 comma 168 della citata legge n.

266/2005;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Riccardo Patumi

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2008, redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dall'organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (Vi), è emerso che l'Amministrazione comunale in questione:

- ha approvato il rendiconto in data 2 luglio 2009, quindi tardivamente;
- non ha rispettato il limite di spesa relativo al personale imposto dall' art.1, comma 557°, della legge n. 296/2006.

In data 15/6/2010 con nota prot.n. 4478, il Magistrato istruttore ha richiesto all'ente chiarimenti in ordine alle violazioni riscontrate.

Con nota n. 10617 del 7 luglio 2010, a firma del Sindaco, il Comune di Rossano Veneto ha fornito alcuni chiarimenti.

La tardiva approvazione del rendiconto è stata confermata.

Per quanto concerne l'incremento delle spese relative al personale, nell'anno 2008, del 7,20% (pari ad euro 77.762,00) rispetto all'anno precedente che, ai sensi dell' art. 1, comma 557° della legge n. 296/2006, costituisce l' anno di riferimento per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, il Sindaco si è limitato a richiamare la precedente deliberazione di questo Collegio, relativa all'anno 2007, evidenziando come il Collegio avrebbe preso atto delle giustificazioni fornite, ritenendo "comprensibili" le

motivazioni addotte dall'ente.

DIRITTO

L'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto, con riferimento agli enti territoriali, un peculiare controllo sulla regolarità finanziaria e contabile, che mira a verificare l'applicazione dei principi della sana gestione finanziaria e il rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Questo nuovo modello di controllo, che, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/2007, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100, 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione, tiene anche conto del nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione attuata con legge costituzionale n. 3/2001. In armonia con il principio autonomistico sancito da tale riforma costituzionale, esso ha natura non "interdittiva", bensì "collaborativa" in quanto mira, nell'interesse del singolo ente e dello Stato - comunità, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo che l'ente stesso possa responsabilmente assumere le decisioni più opportune, attraverso un processo di autocorrezione.

Come detto, l'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di

Rossano Veneto (Vi), in ordine alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2008, evidenzia che l'ente ha approvato in ritardo il rendiconto e non ha rispettato il limite di spesa relativo al personale.

Il Comune, in merito alla ritardata approvazione del rendiconto, ha addotto ragioni di logica connesse al differimento, da parte del legislatore del termine entro il quale deve essere approvato il bilancio preventivo; tale previsione – secondo il primo cittadino - indurrebbe a considerare giustificato lo slittamento dell'approvazione del rendiconto.

In realtà, a fronte del chiaro dettato normativo, non può certo essere accolta un'interpretazione *contra legem* e l'approvazione del rendiconto deve conseguentemente essere considerata tardiva, perché in violazione del disposto di cui all'art.227 del decreto legislativo n. 267/2000.

In ordine poi al limite di spesa di personale, si osserva che esso è imposto agli enti soggetti al patto di stabilità dall'articolo 1, comma 557° della legge n. 296/2006, in forza del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative". Nonostante il chiaro dettato normativo, le spese di personale sostenute dall'ente locale

in argomento sono aumentate, rispetto al 2007, del 7,20%.

Con la nota sopracitata il Sindaco di Rossano Veneto, in materia di spese di personale, si è limitato a ricordare che questo Collegio, in sede di analisi del preventivo, aveva considerato le motivazioni "comprensibili".

In realtà nella deliberazione di cui sopra, era stato altresì richiesto all'amministrazione comunale di valutare l'esistenza di eventuali margini per raggiungere l'obiettivo in materia di spese di personale.

Nonostante la sollecitazione di cui sopra, nella nota del Sindaco non vi è alcun riferimento ad azioni virtuose compiute per raggiungere l'obiettivo stabilito dal legislatore e ciò non può non essere evidenziato. Pertanto si rinnova l'invito a porre in essere il massimo sforzo, in futuro, per evitare comportamenti non coerenti con i principi di sana gestione finanziaria, nella specie violati.

Per quanto sopra esposto, questa Sezione adotta specifica pronuncia ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge n. 266/2005, posto che le disposizioni in materia di sana gestione finanziaria interno sono dettate ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica, affinché gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e per tale ragione costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

A conferma dell'importanza di tali vincoli, l'art. 1 comma 168

della legge n. 266/2005 stabilisce che "le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto accerta che, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

- I' Organo Consiliare del Comune di Rossano Veneto (Vi) ha approvato tardivamente il rendiconto;
- non è stato rispettato il limite di spesa di personale di cui all' art.1, comma 557°, della legge n. 296/2006;

L'Amministrazione comunale di Rossano Veneto è pertanto invitata a prestare nel futuro adeguata attenzione al rispetto del termine per l' approvazione del rendiconto, nonché della sopramenzionata disposizione, che impone il limite di spesa per il personale.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Rossano Veneto (Vi) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2010.

Il Relatore

Il Presidente f.f.

f.to Dott. Riccardo Patumi f.to Cons. Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 25/11/2010

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to (Dott.ssa Raffaella Brandolese)